

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 065/CSA- RIUNIONE DEL 12 GENNAIO 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCO/AURORA PRO PATRIA DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

Con provvedimento del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 77 del 10.01.2018, si disponeva la sanzione della “squalifica del campo di giuoco per una gara – campo neutro – porte chiuse” e l'ammenda di € 2.500,00 a carico della società Calcio Lecco S.r.l., “per avere i propri sostenitori al termine del primo tempo ed al termine della gara, lanciato numerosi sputi all'indirizzo del Direttore di gara colpendolo al volto ed in varie parti del corpo. Per avere al termine della gara, persona non identificata ma presente all'interno dello spogliatoio della società ospitante, lanciato una bottiglietta di plastica piena di acqua all'indirizzo di un A.A. colpendolo al basso ventre. Sanzione così determinata in ragione della obbiettiva gravità delle condotte assunte, nonché della oggettiva idoneità del lancio della bottiglietta piena di acqua ad arrecare nocumento alla incolumità fisica dell'Ufficiale di gara.”.

Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo d'urgenza la Società chiedendo l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione della “squalifica del campo di gioco – campo neutro – porte chiuse” e la revoca dell'ammenda e, in subordine, la riduzione della stessa.

Nei motivi di reclamo la Società eccepiva la sproporzione della sanzione applicata rilevando “l'eccesso di zelo nell'interpretazione del regolamento” da parte del Direttore di gara che, ad avviso della reclamante, avrebbe penalizzato la compagine del Lecco sia nello svolgimento della gara sia nel rapporto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento, limitatamente alla determinazione della sanzione.

Ed infatti. Se, per un verso, i fatti puntualmente riportati nel rapporto del Direttore di gara risultano provati - e, peraltro, solo parzialmente contestati - il trattamento sanzionatorio appare eccessivamente afflittivo, per altro verso, nessun rilievo assumono le doglianze della reclamante in merito alla conduzione della gara, tantomeno riguardo ad asseriti “eccessi di zelo” regolamentari, in quanto infondate e comunque inammissibili.

Mentre i giudizi offensivi incautamente espressi nell'atto difensivo nei confronti del Direttore di gara (“Arbitro che, prima della gara, dava segni di chi già sapesse e di chi fosse già prevenuto”) devono essere dalla Corte in questa stigmatizzati.

La doppia sanzione della disputa di una gara in campo neutro e a porte chiuse non risponde invece, a giudizio della Corte, ai parametri di adeguatezza e proporzionalità e deve essere pertanto rideterminata nella misura di cui in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 2.500,00 e l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Lucio Molinari, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO U.S.D. NEROSTELLATI 1910 AVVERSO LA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAGHZAQUI TAHA SEGUITO GARA USD NEROSTELLATI 1910/FABRIANO CERRETO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

La società USD Nerostellati 1910 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del 20.12.2017 con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Maghzaoui Taha, tesserato della predetta società, per aver colpito, al di fuori dell'azione di giuoco, in occasione della gara tra la società appellante ed il Fabriano Cerreto del 17.12.2017, un calciatore avversario al volto con pugno.

Nei motivi di gravame l'appellante non contesta il fatto in sé, ma segnala che lo stesso non era altro che la conseguenza per gli insulti a sfondo razziale diretti al calciatore da parte dei giocatori avversari, nonché della gomitata inferta dal giocatore colpito dal Maghzaoui Taha, così che l'episodio contestato deve configurarsi quale tentativo di reazione e non quale atto violento.

Tale tesi non è condivisibile.

In disparte le riportate condotte, asseritamente poste in essere dai giocatori avversari, che avrebbero dovuto, comunque, essere segnalate al direttore di gara, il fatto di colpire l'avversario con un pugno al volto non trova alcuna plausibile giustificazione, anzi, risulta, all'evidenza un comportamento violento, indipendentemente dalle conseguenze fisiche che tale gesto ha provocato.

Né il comportamento contestato può essere ricondotto al contesto di una animata azione di giuoco, perché proprio la dinamica della condotta ne evidenzia la natura ed il carattere di gesto violento.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Nerostellati 1910 di Pratola Peligna (l'Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALC.CE MAKNOUN LEILA SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE B CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SALENTO/APULIA TRANI DEL 23.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 28.12.2017)

L'associazione sportiva dilettantistica Apulia Trani ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in data 28.12.2017, ha comminato alla calciatrice Maknoun Leila 3 giornate di squalifica per il comportamento dalla stessa tenuto in occasione della gara tra l' Apulia Trani e il Salento W.S. del giorno 23.12.2017.

In particolare il giudice sportivo ha sanzionato il comportamento dell'atleta che, espulsa per doppia ammonizione, applaudeva la decisione dell'arbitro e proferiva espressioni ingiuriose nei confronti della panchina avversaria.

L'associazione ha proposto appello ritenendo eccessiva la sanzione irrogata.

In particolare l'appellante rileva che la calciatrice, di madre lingua francese, non conosce l'italiano perché in Italia da poche settimane e si è rivolta al direttore di gara in francese solo per segnalare i falli ed gli insulti subiti.

Osserva la Corte.

Il referto arbitrale, invero, risulta generico ed approssimativo relativamente alle contestate espressioni ingiuriose asseritamente rivolte agli avversari, non avendo il direttore di gara riportato testualmente il tenore di tali frasi, così che non è dato di conoscere quello che la calciatrice ha effettivamente detto all'indirizzo degli avversari.

Ciò convince la Corte a riqualificare il fatto contestato.

Nondimeno il complessivo comportamento dalla stessa tenuto, in uno con la doppia ammonizione riportata, consente di ritenere equa la sanzione della squalifica di due giornate effettive.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani di Trani (Barletta-Andria-Trani) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 27 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini